MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 30 SETTEMBRE 2011 N. 18.
CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE.

Le presenti modalità applicative per l'accesso ai contributi regionali in conto capitale previsti dalla L.R. 18/11, per la costruzione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di centri di servizi culturali.
Il finanziamento favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali ed artistiche, in particolare incentivando la promozione culturale nelle realtà territoriali minori.
La cadenza del finanziamento è annuale.
La presentazione delle domande e le modalità di finanziamento sono regolate dalla legge e dalle presenti disposizioni, valide sino ad eventuale successiva modifica.
Il termine per il procedimento di approvazione delle graduatorie è fissato in giorni 180.

---

1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1.1 SOGGETTI DESTINATARI
1.2 INTERVENTI FINANZIABILI
1.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI
2 CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
2.1 DIMENSIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO
2.2 ELEMENTI DEL PROGETTO
2.3 CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO
2.4 INTERESSE SOVRACOMUNALE
2.5 DIMENSIONE DEMOGRAFICA
3 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E RIPARTO DEI CONTRIBUTI
4 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
5 AVVERTENZE PARTICOLARI
6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.1 SOGGETTI DESTINATARI

I contributi possono essere concessi, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla L.R. 18/11 e dei presenti criteri, a:

- enti locali (ivi comprese le comunità montane, le unioni o associazioni di comuni);
- istituti religiosi/ecclesiastici e parrocchie;
- associazioni aventi finalità culturali senza scopo di lucro;
- fondazioni senza scopo di lucro;
- altre persone giuridiche senza scopo di lucro, ONLUS.

Tali soggetti devono assicurare, per almeno venti anni dalla conclusione dell'intervento, la fruizione pubblica a finalità culturale dell'immobile oggetto di contributo. Il bene deve essere sito nel territorio regionale e di esso i soggetti richiedenti devono avere la proprietà ovvero la titolarità di altro diritto che li autorizzi a disporne, anche in relazione al periodo minimo di pubblica fruizione di venti anni.

1.2 INTERVENTI FINANZIABILI

Gli interventi finanziabili devono essere rivolti alla costruzione, all'ampliamento e alla straordinaria manutenzione (ivi compreso il rifacimento di impiantistica), ai sensi del D.P.R. 380/2001, di strutture da adibire, o già adibite, a sedi permanenti di:

- centri di servizi culturali, rappresentati da idonei spazi ove si possa svolgere, con continuità, attività con fruibilità collettiva, omogenea alle finalità della legge (non è tale l'attività scolastica o di formazione professionale). Le attività motorie e/o sportive devono risultare meramente eventuali e comunque marginali alla finalità culturale;
- auditori;
- sale cinematografiche e teatrali;
- biblioteche;
- musei;
- archivi (esclusi gli archivi correnti).

Rientrano, altresì, tra gli interventi finanziabili gli allestimenti per l'attività culturale esercitata nell'immobile oggetto di intervento strutturale, compresi gli impianti tecnologici e gli arredamenti, purchè siano complementari funzionalmente alla costruzione, all'ampliamento o alla straordinaria manutenzione dell'edificio e siano a carattere non precario. Sono quindi esclusi gli allestimenti per mostre ed eventi transitori.

L'ammissibilità delle spese per allestimenti (impianti tecnologici e arredamenti) non può superare il 40% della spesa ammissibile dell'intervento a cui è funzionalmente collegato.

Sono ammesse le spese relative ad opere, da eseguire esternamente all'edificio, solo se funzionalmente connesse all'immobile e strettamente legate alla fruizione dell'attività culturale, quali: parcheggi, purchè siano previsti spazi per disabili, pavimentazione esterna, biglietteria esterna e servizi all'utenza.

Non sono finanziabili gli atti di acquisizione immobiliare.

Le strutture oggetto di contribuzione devono essere fruibili al pubblico indifferenziato per un periodo di almeno vent'anni. L'impegno al mantenimento della pubblica fruibilità, per i soggetti pubblici e religiosi (ivi compresi istituti ecclesiastici e parrocchie), deve risultare da una dichiarazione a firma del legale rappresentante, mentre per i rimanenti soggetti è richiesta la trascrizione del vincolo sull'immobile, con oneri a carico del beneficiario. L'erogazione del contributo è subordinato a tale adempimento.

E' ammissibile a contributo la spesa per lavori e sicurezza, non altrimenti coperta da altro finanziamento, calcolata al netto di ogni onere fiscale; sono escluse le spese tecniche e generali. Le spese, per essere ammesse, dovranno dunque essere direttamente e chiaramente riferite ed imputabili al progetto per cui si chiede il contributo.

Gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta l'approvazione della graduatoria salva la possibilità di concedere una proroga per giustificati motivi. Le spese ai quali esse si riferiscono dovranno essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo.

Il medesimo immobile non può essere oggetto di contributo sulla L.R. 18/11 per i tre esercizi finanziari successivi a quello in cui è stato ottenuto altro contributo a valere sulla medesima legge, salvo che il progetto sia stato fin dall'inizio suddiviso in stralci funzionali.

1.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le richieste di finanziamento per ciascun esercizio finanziario, da presentarsi a firma del legale rappresentante del soggetto interessato, devono essere presentate dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno.

Il mancato rispetto della scadenza costituisce causa di irricevibilità della domanda.

Ai fini dell'ottenimento del contributo è consentito l'avvio dei lavori inerenti l'intervento per cui si chiede il finanziamento solo se successivo al 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda. Non saranno pertanto ammesse le domande di contributo per interventi iniziati antecedentemente a tale data.
In deroga a tale disposizione, sono considerate ammissibili le domande che rinnovano la richiesta di contribuzione per progetti che risultano ammissibili ma non finanziati ovvero finanziati solo parzialmente per carenza di risorse regionali nell'ultima graduatoria, anche nel caso in cui l'avvio dei lavori sia avvenuto nell'anno precedente la presentazione della nuova domanda.
Resta inteso che, a favore dei soggetti che erano stati finanziati solo parzialmente, potrà essere riconosciuto il solo contributo residuale che non era stato attribuito per mancanza di risorse.

L'istanza di contributo, comprensiva dei documenti –necessari e facoltativi- e dell'elenco degli stessi, è indirizzata alla Regione del Veneto - Direzione Beni Culturali, Palazzo Sceriman - Cannaregio n. 168, 30121 Venezia, e va spedita a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero trasmessa con posta elettronica certificata (indirizzo P.E.C. da utilizzare: http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/e-government/Servizi/PEC.htm) ovvero consegnata a mano nell'orario di apertura al pubblico entro il termine di scadenza alla Direzione Beni Culturali della Regione del Veneto (Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168 - 30121 Venezia) od anche all'Ufficio corrispondenza in arrivo della Giunta Regionale avente sede in Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494/A – 30123 Venezia.

In conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 23 del 03.08.82, così come modificata dall'art.41 della legge regionale n. 7 del 22.02.99, le domande si intendono prodotte in tempo utile se spedite (a mezzo posta o PEC) o consegnate (a mano o con corriere/agenzia di recapito) entro il termine stabilito per la presentazione.

Ogni richiedente non può presentare più di una domanda; in caso contrario sarà invitato a scegliere e dovrà necessariamente optare per il progetto che ritiene debba essere istruito ai fini della formazione della graduatoria. In mancanza, non verrà considerato alcun intervento.
La domanda dovrà dunque riferirsi ad un solo progetto: il plico dovrà quindi contenere una sola domanda di contributo con il relativo progetto e gli inerenti allegati. Sulla busta, all'esterno, va apposta la dicitura "contiene domanda di contributo L.R. 18/11".

La domanda deve risultare in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, qualora inoltrata da soggetto non esente.

1.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI

Alla domanda devono essere allegati la documentazione e le dichiarazioni necessarie all'ammissione ed anche quelle utili per il riconoscimento dei punti per la formazione della graduatoria.

Le domande devono recare l'oggetto della richiesta di contributo in modo chiaro e preciso, indicare la dimensione finanziaria del progetto e corrispondere alle finalità della legge. Devono risultare complete di tutta la documentazione per la prevista specificità dell'intervento, corredate dai seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto (documento non richiesto per le categorie di enti locali e istituti religiosi), da cui risulti l'assenza di lucro;
- copia degli atti, approvati dagli organi competenti degli organismi richiedenti, che manifestino formalmente le decisioni assunte in ordine all'attuazione dell'iniziativa;
- documentazione tecnica in ordine agli elementi costitutivi dell'intervento.

  Costituisce la fonte istruttoria principale per la conoscenza dell'intervento, per cui essa dovrà essere accurata e consistere in documenti quali:

  a) piante, prospetti e sezioni rappresentanti lo stato di fatto e lo stato di progetto relativi alla più avanzata fase di progettazione approvata(1).

  b)relazione tecnico-illustrativa, relativa alla più avanzata fase di progettazione approvata, comprensiva di documentazione fotografica e quadro economico. Nella relazione dovrà essere adeguatamente specificata l'utilità dell'iniziativa in relazione alle finalità della legge con particolare riguardo ai seguenti punti:

  - ragioni della scelta di intervento;
  - eventuale dimostrazione del carattere di necessità dell'intervento;
  - valenza culturale dell'iniziativa;
  - eventuali ulteriori informazioni utili per l'istruttoria in sede di valutazione della domanda.

(1) Ai soggetti pubblici è richiesto di allegare alternativamente a) i disegni del progetto preliminare, se non sono ancora stati redatti e approvati il progetto definitivo ed esecutivo; b) i disegni del progetto definitivo, se non è stato ancora redatto e approvato il progetto esecutivo; c) i disegni del progetto esecutivo se questo risulta già approvato.

c) computo metrico estimativo, predisposto dal tecnico incaricato della progettazione dell'opera (il quadro deve risultare chiaramente interpretabile, pertanto le somme a disposizione, gli oneri fiscali, le spese tecniche generali, le consulenze ecc., che non rientrano tra le spese ammissibili, devono essere distinte);

d) preventivi di spesa.

- dichiarazione che il richiedente non è stato beneficiario di altri contributi regionali erogati negli ultimi cinque anni per il medesimo intervento e che l'immobile non è stato finanziato con contributo a valere sulla L.R. 18/11 (salva l'eccezione di cui al c. 3 dell'art. 8) nel triennio precedente.

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti che la proprietà dell'immobile oggetto di intervento è in capo al richiedente, con l'impegno a comunicare all'Amministrazione regionale ogni eventuale variazione sulla proprietà dell'immobile intervenuta successivamente alla richiesta di contributo. Nel caso in cui il soggetto richiedente non sia proprietario, bensì titolare di altro diritto che lo autorizza a disporre dell'immobile, deve essere analogamente prodotta idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il relativo titolo giuridico per un periodo non inferiore ad anni venti.

- dichiarazione recante impegno a mantenere sull'immobile il vincolo di fruibilità pubblica, con acquiescenza alla trascrizione del vincolo se richiesto.

- copia fotostatica (leggibile ed in carta semplice) di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

La documentazione sopra indicata è <u>necessaria</u> per l'accoglimento della domanda.
La documentazione che segue è <u>facoltativa,</u> ma serve a determinare il riconoscimento dei relativi punteggi per il posizionamento in graduatoria:

- attestazione di compartecipazione economica da parte di altri soggetti privati a titolo di sponsorizzazione, donazione od altra liberalità, o di contributo altrimenti denominato. Va indicata la somma e la percentuale di contribuzione privata sull'intero progetto;

- progetto esecutivo formalmente approvato ai sensi di legge, completo di tutti i pareri e le autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti - ovvero documentazione attestante il possesso del titolo abilitativo edilizio;

  nel caso di interventi per cui non necessiti l'approvazione di un progetto esecutivo o il possesso di altro titolo abilitativo edilizio, sarà sufficiente produrre il preventivo di spesa per le opere da realizzare;

- dichiarazione che l'intervento è stato ammesso nella graduatoria dell'esercizio precedente, ma non è stato finanziato per carenza di risorse regionali ovvero dichiarazione che l'intervento è stato ammesso nella graduatoria dell'esercizio precedente, ma è stato finanziato solo parzialmente per carenza di risorse regionali;

- dichiarazione o documentazione attestante che i lavori hanno ad oggetto un immobile su cui insiste il vincolo architettonico ai sensi del D. Lgs. 42/04;

- dichiarazione o documentazione attestante la programmazione culturale con la previsione delle potenzialità di utenza per il biennio successivo alla conclusione dei lavori in ordine alle attività culturali da realizzarsi nell'immobile oggetto dell'iniziativa e/o attestante le attività culturali svolte nel triennio precedente a quello di presentazione della domanda;

- per i progetti di messa in sicurezza dell'immobile, documentazione, rilasciata dalle autorità competenti, che attesti che l'intervento riveste carattere di necessità per la conservazione e salvaguardia dei beni culturali in esso contenuti, e/o carattere di necessità e urgenza per la salvaguardia dell'utenza;

- documentazione atta a comprovare l'inserimento della struttura oggetto di intervento in un sistema a rete di collegamento locale, ovvero l'esistenza, con uno o più enti, di un formale accordo di collaborazione per l'utilizzo della struttura oggetto di contributo;

- per interventi nel territorio di comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, come risultante dall'ultimo bilancio demografico ISTAT disponibile: attestazione che non vi siano altre strutture idonee a soddisfare la richiesta culturale per cui viene chiesto il contributo;

- per interventi relativi a progettazione per stralci funzionali: attestazione che i singoli stralci costituiscono parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero progetto, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, essendo ogni singolo stralcio autonomo, e cioè di per sé utile, e direttamente collegato alla funzione culturale dell'edificio oggetto di intervento. Va precisato, inoltre, se lo stralcio oggetto di contributo sia di completamento.

Come anticipato al precedente punto 1.2, la domanda che sia presentata nei tre esercizi finanziari successivi a quello di ottenimento di un contributo a valere sulla legge 18/11 viene esclusa, ai sensi dell'articolo 8 comma 3, se riguarda il medesimo immobile. Per medesimo immobile si intende il bene come corpo di fabbrica unitario e quindi non rientrano nell'esclusione le depandances, le costruzioni accessorie o comunque separate all'interno di un complesso immobiliare. Le parti esterne –in tanto in quanto ammissibili- fanno invece sempre parte dell'immobile unitariamente inteso.

E' ammesso il finanziamento, in annualità successive, di singoli stralci progettuali, solo se inizialmente previsti ed inseriti in un progetto (si dovrà attestare che i singoli stralci costituiscono parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero progetto, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, essendo ogni singolo stralcio autonomo, e cioè di per sé utile, e direttamente collegato alla funzione culturale dell'edificio oggetto di intervento).
La richiesta di contributo relativa ad un successivo stralcio potrà essere presentata solo a seguito di conclusione e rendicontazione del precedente.

Il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare se esistono eventuali altre richieste di contributi avanzate per la medesima iniziativa. Ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento, prevista dall'articolo 8 della legge regionale 18/11, possono tuttavia essere cumulabili al finanziamento regionale altri finanziamenti statali e/o comunitari e/o privati erogati o in fase di erogazione per l'iniziativa medesima. La presenza di cumulo di contributo regionale dà luogo a revoca ai sensi dell'articolo 7 della legge.

La conformità all'originale di copie di documenti si effettua, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, datando e siglando il documento con la dicitura "si attesta la conformità all'originale" (od equivalente), da parte del legale rappresentante del soggetto che presenta la domanda e/o con la dichiarazione nella domanda della conformità dei singoli documenti prodotti.
Occorre a tal fine allegare la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Le dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/00, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dell'indicato DPR 445/00 per il caso di dichiarazioni mendaci.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, sottoscritto dal soggetto presentatore, di tutti gli atti, i documenti e le dichiarazioni che sono prodotte a corredo dell'istanza di contributo.

La presentazione della domanda comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le clausole dei presenti criteri applicativi.

2. CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi è attribuito ai progetti il punteggio risultante dalle caratteristiche dell'intervento sottoindicate:

2.1 Dimensione finanziaria del progetto

a)	punti
Fino a euro 50.000,00	5
Oltre euro 50.000,00 fino ad euro 100.000,00	3
Oltre euro 100.000,00	1

N.B. i valori economici fanno riferimento alla spesa ammissibile, come indicata al punto 1.2

b)	punti
La compartecipazione economica da parte di soggetti privati a titolo di sponsorizzazione, donazione od altra liberalità, o di contributo altrimenti denominato, determina il riconoscimento di un punteggio commisurato alla percentuale di compartecipazione al costo complessivo dell'intero intervento:	
fino al 25%	1
oltre al 25% e fino al 50%	3
oltre al 50%	6

N.B. la compartecipazione economica dei soggetti privati deve essere integrativa: è escluso il finanziamento regionale su spesa già altrimenti coperta.

2.2 Elementi del progetto

a)	punti
Progetto esecutivo formalmente approvato ai sensi di legge, completo di tutti i pareri e le autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti, ovvero documentazione attestante il possesso del titolo abilitativo edilizio.	3
Interventi di sola impiantistica (esclusi interventi di messa a norma) ovvero ogni altro intervento che non necessiti di progetto esecutivo o altro titolo abilitativo edilizio	1
b)	
Progetto ammesso nella graduatoria dell'esercizio precedente, in base alla L.R. 18/11, ma non finanziato per carenza di risorse regionali	4
c)	
Domanda su medesimo progetto già ammesso nella graduatoria dell'esercizio precedente, in base alla L.R. 18/11, finanziato solo parzialmente per carenza di risorse regionali.	10
d)	
Stralcio per il completamento di un progetto generale precedentemente avviato per stralci funzionali.	1
e)	
Intervento su immobile assoggettato a vincolo architettonico ai sensi del D.Lgs. 42/04.	3

2.3 Caratteristiche dell'intervento

a)	punti
programmazione culturale con la previsione stimata delle potenzialità di utenza per il biennio successivo alla conclusione dei lavori e/o documentazione attestante le attività culturali svolte nel triennio precedente a quello di presentazione della domanda.	da 1 a 5

b)	punti
progetto di eliminazione di barriere architettoniche presenti nell'edificio.	6

N.B. un intervento non finalizzato alla sola eliminazione di barriere architettoniche, che contempla cioè anche l'eliminazione delle barriere, non ha riconoscimento del punteggio sub b).

c)	punti
progetto di messa in sicurezza dell'immobile;	3
progetto di messa in sicurezza dell'immobile, con documentazione, rilasciata dalle autorità competenti, che attesti che l'intervento riveste carattere di necessità per la conservazione e salvaguardia dei beni culturali in esso contenuti;	4
progetto di messa in sicurezza dell'immobile, con documentazione, rilasciata dalle autorità competenti, che attesti che l'intervento riveste carattere di necessità e urgenza per la salvaguardia dell'utenza;	6
N.B. ai progetti che prevedano contestualmente sia l'eliminazione di barriere architettoniche (2.3b) che la messa in sicurezza (2.3c) viene riconosciuto un solo punteggio, nella misura più elevata.	

2.4 Interesse sovracomunale

a)	punti
L'inserimento della struttura oggetto di intervento in un sistema a rete di collegamento locale, ovvero l'esistenza, con uno o più enti, di un formale accordo di collaborazione (documentato da convenzione, lettera di intenti, o semplice dichiarazione degli enti interessati all'utilizzo della struttura oggetto di contributo) da produrre unitamente alla domanda, determina il riconoscimento di un punteggio in relazione al numero di enti/istituzioni coinvolte (oltre al	

beneficiario): fino a due enti/istituzioni; da tre a cinque enti/istituzioni; oltre cinque enti/istituzioni	 1 3 5
b)	punti
Le comunità montane e le unioni/associazioni di comuni beneficiano, in relazione al presente punto (2.4 “interesse sovra comunale”), del solo punteggio a fianco indicato, cumulabile con il punteggio di cui al punto 2.5 “dimensione demografica”, riferita al comune in cui è situato l’intervento.	3

2.5 Dimensione demografica

a)	punti
strutture ubicate in comuni con popolazione residente inferiore ai 20.000 abitanti, risultanti dall’ultimo bilancio demografico ISTAT disponibile	3

b)	punti
per interventi nel territorio di comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, come risultante dall’ultimo bilancio demografico ISTAT disponibile, che siano privi di strutture idonee a soddisfare la richiesta culturale per cui viene inoltrata la domanda di contribuzione, è riconosciuto un ulteriore punteggio pari a	5

3. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E RIPARTO DEI CONTRIBUTI

L’istruttoria accerta la validità amministrativa dei progetti presentati in base alla documentazione prodotta e si conclude con l’approvazione della graduatoria delle iniziative: l’ammissione ovvero l’esclusione saranno comunicati per iscritto ai beneficiari. La graduatoria, per motivi contabili, potrà essere diversificata in base alla natura pubblica o privata dei beneficiari.

La graduatoria viene redatta sulla base del punteggio acquisito da ogni singolo richiedente ed è formata dalla somma dei punti attribuiti a ciascun aspetto del progetto. A parità di punteggio hanno priorità le iniziative che comportano un minor finanziamento regionale.

Al termine dell'istruttoria, in base alle risultanze delle verifiche effettuate, viene approvata la graduatoria delle istanze, stabilendo:

a) l'ammissione dell'istanza a contributo. Le domande idonee sono ammesse a contributo e finanziate secondo l'ordine di graduatoria, in base alla disponibilità economica dello stanziamento del bilancio regionale;

b) il diniego motivato, con pronuncia sulle osservazioni prodotte in sede di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'ammissione.

Sono concessi per l'anno 2012 e fino a nuova determinazione contributi nella percentuale dell'60% della spesa ritenuta ammissibile ed entro il limite massimo di euro 60.000,00 per ogni progetto presentato.
Eventuali spese sostenute in misura superiore a quanto preventivato, prodotte in fase di rendicontazione, non influiscono sull'entità del contributo concesso.

I contributi – fatta salva una riserva non superiore al 10% della somma stanziata nello specifico capitolo di bilancio regionale, destinabile ad interventi che la Giunta regionale riconosca rispondenti alla previsione di cui all'art. 8 c.2 della L.R. 18/11- verranno concessi ai soggetti ammessi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza delle risorse regionali stanziate per l'esercizio di riferimento.
Il procedimento si conclude con provvedimento espresso anche se, per l'esercizio di riferimento, non risulteranno stanziate risorse regionali. In tal caso nessun rimborso od altro riconoscimento economico è dovuto, neppure ai soggetti ammessi in graduatoria, a cui comunque spetta il riconoscimento del punteggio di cui al punto 2.2 b), nel caso di reiterazione della domanda per il medesimo progetto nell'esercizio successivo.

4. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Approvata la graduatoria delle domande ammesse ed il conseguente riparto dei contributi, ne viene data comunicazione scritta ai beneficiari.
Al più presto e comunque, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo, i soggetti beneficiari devono trasmettere la documentazione seguente:
-formale accettazione del contributo concesso, con l'indicazione dei termini previsti di inizio e di fine lavori;
-provvedimento od altro atto da cui si rilevi la precisa indicazione della spesa da sostenere in relazione al progetto/iniziativa approvato/a;
-piano finanziario definitivo conseguente alla quantificazione del contributo regionale assegnato (Nel piano finanziario devono essere indicati i mezzi con i quali il soggetto beneficiario intende fronteggiare la spesa complessiva dell'intervento).

Il termine di decadenza di cui all'articolo 6 della L.R. 18/11 è perentorio e comporta la perdita del contributo. E' comunque consentito che la formale accettazione del contributo –purchè trasmessa entro il termine obbligatorio di sei mesi- possa indicare altra data –comunque non superiore ad ulteriori sei mesi- per l'invio della documentazione prescritta, purchè essa risulti mancante o non disponibile per motivata causa e questa sia accolta dal dirigente competente.
La mancata produzione dell'accettazione formale del contributo entro il termine di sei mesi non è sanabile.

Il Dirigente della Direzione competente, verificata la regolarità della documentazione presentata, provvede a confermare il contributo ed il termine per l'ultimazione dei lavori finanziati, dando comunicazione all'Ente beneficiario anche della data di scadenza per la rendicontazione delle spese.

Il dirigente regionale può prorogare tali termini nel caso di motivata richiesta da parte del beneficiario, per comprovate ragioni oggettive, come disposto dall'articolo 6 c.6 della L.R. 18/11. Tale motivata richiesta va presentata formalmente e con congruo anticipo. La concessione di proroga o il diniego saranno comunicati per iscritto.

La rendicontazione finale deve risultare chiara, dettagliata e rispondente agli interventi e agli importi indicati nel progetto per il quale è stato chiesto il contributo e sul quale è stata calcolata la spesa ammessa ed il relativo finanziamento.

Il calcolo finale delle spese sostenute deve essere direttamente riferito ai soli lavori dell'intervento finanziato. Va comunque riportato, in modo distinto e separato, anche l'ammontare degli oneri fiscali, delle spese tecniche e delle spese generali, che non sono oggetto di finanziamento.

Nel caso in cui la rendicontazione evidenzi una riduzione superiore al 20% della spesa ammessa, si procede a proporzionale riduzione del contributo concesso.
Il contributo è erogato in una unica soluzione in esito a positiva istruttoria della rendicontazione finale delle spese sostenute e quietanzate, corredata dal certificato di regolare esecuzione o, qualora dovuto, dal certificato di collaudo.
Le spese devono essere direttamente sostenute dal beneficiario e ad esso devono essere quindi intestate le pezze giustificative delle stesse, che devono essere direttamente riferite al progetto finanziato indicandone la causale. La documentazione della rendicontazione sarà accompagnata dall'attestazione di riepilogo.

Su richiesta del beneficiario, compatibilmente con le disponibilità di cassa regionali, puo' essere corrisposta l'erogazione di acconti fino al 50% dell'ammontare del contributo assegnato per stati di avanzamento dei lavori. In tal caso il soggetto provvede a rilasciare idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di pari importo dell'acconto. Detta fidejussione dovrà coprire il rischio che l'intervento finanziato non venga realizzato nei tempi e secondo le modalità previste e non venga restituito alla Regione. E' altresì ammessa, nel caso che i beneficiari siano enti pubblici, anche la delegazione di pagamento al tesoriere. La garanzia dovrà essere prestata almeno fino a sei mesi successivi il termine di rendicontazione e, su richiesta dell'interessato, questa potrà essere svincolata conseguentemente all'esito positivo. Le richieste di acconto e le fidejussioni dovranno essere inviate alla Regione che provvederà ad erogare il relativo importo direttamente al Comune territorialmente competente nel caso i beneficiari siano soggetti privati.

Per le iniziative eseguite da soggetti diversi dagli enti locali, la vigilanza e la verifica degli interventi sono svolte dai Comuni competenti per territorio, che verifica il vincolo di pubblica fruibilità. Il pagamento in unica soluzione ovvero il saldo del contributo saranno pertanto accreditati dalla Regione a tali Comuni, a seguito di presentazione di relazione nella quale si dia conto della conclusione dei lavori, della compatibilità degli stessi con le finalità della legge nonchè l'indicazione del totale delle spese sostenute, il totale delle spese ammesse e il contributo da riconoscere.
La Regione –dedotto l'eventuale acconto già erogato- liquida al Comune l'importo dovuto, che sarà quindi corrisposto al beneficiario.

Qualsiasi eventuale ritardo nella effettiva erogazione del contributo concesso, ancorché imputabile all'Amministrazione regionale, non determinerà alcun incremento a titolo di interessi, rivalutazione monetaria o comunque di risarcimento danni a favore del beneficiario.

In caso di rinuncia o di mancata conferma del contributo o nel caso di disponibilità di ulteriori risorse, il Dirigente competente ha facoltà di assegnare le somme rinvenienti, secondo l'ordine di graduatoria, ai soggetti utilmente ammessi e non finanziati, che manifestino l'attualità dell'interesse e delle condizioni all'esecuzione dell'intervento.

5. AVVERTENZE PARTICOLARI

I casi di riduzione e revoca del contributo sono contemplati all'articolo 7 della L.R. 18/11 e nelle presenti modalità.
L'inutile decorrenza del termine per la conclusione progettuale e per la rendicontazione, nonché l'accertamento di eventuali falsità in dichiarazioni prodotte ai fini della concessione del contributo, costituiscono pure valida causa di revoca, a cui provvede il dirigente competente.

A titolo non esaustivo, si elencano alcuni esempi di irregolarità contabile che possono comportare revoca parziale del contributo ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L.R. 18/11: giustificativi di spesa con data antecedente all'anno di presentazione della domanda (salvo il caso in deroga di cui al punto 1.3); spesa priva di corrispondente documentazione di pagamento/quietanza; giustificativo di spesa intestato a soggetto diverso dal beneficiario; giustificativo di spesa non ammessa; giustificativo di spesa da cui non si evinca la causale; documentazione di pagamento sostenuto da soggetto diverso dal beneficiario.

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire, con le modalità ed i tempi che saranno comunicati, tutti i dati e la documentazione che siano eventualmente richiesti dall'amministrazione regionale ai fini dell'attività di monitoraggio e verifica dei progetti.

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di garantire la visibilità delle realizzazioni finanziate:

a) durante l'esecuzione dei lavori, secondo modalità scelte dalla Ditta esecutrice, dovrà quindi essere pubblicamente esposto un cartello contenente, in caratteri chiaramente leggibili: 1) lo stemma della Regione del Veneto con riportata la scritta "Regione del Veneto – Giunta Regionale"; 2) la citazione della L.R. 18/11 con specificata: 3) l'indicazione dell'intervento; 4) il provvedimento regionale di approvazione del finanziamento;

b) concluso l'intervento, dovrà essere apposta stabilmente ed in maniera visibile una targa che dia atto del contributo regionale concesso sull'immobile oggetto di intervento.

Ogni intervento oggetto di contributo deve avere un proprio C.U.P. (codice unico di progetto), che sarà direttamente chiesto dal soggetto pubblico e indicato in ogni comunicazione. Per i soggetti privati la Regione, su delega del Comune territorialmente competente alla vigilanza, provvede a comunicare al beneficiario il C.U.P. dell'intervento.

Nota bene: i beneficiari sono tenuti e sono responsabili del rispetto delle normative applicabili al progetto ammesso al finanziamento, con particolare riferimento, per i soggetti pubblici, alle disposizioni tecniche e procedurali della normativa sugli appalti pubblici.

Eventuali modifiche progettuali e/o perizie di variante in corso d'opera devono essere comunicate alla Direzione Beni Culturali, con l'attestazione che rimangono inalterate le condizioni iniziali prodotte in sede di domanda di contributo e che hanno dato titolo all'ammissione alla graduatoria e all'attribuzione del punteggio.
Qualora il beneficiario decida di trasferire ad altro soggetto il bene oggetto di contributo, dovrà essere chiesta preventivamente alla Regione l'autorizzazione al trasferimento del rapporto concessorio ovvero benestare su idonea garanzia di mantenimento del vincolo di fruibilità, pena la revoca del contributo.

Il trattamento dei dati personali forniti dai richiedenti e beneficiari sarà effettuato, da parte della Regione del Veneto, anche con mezzi informatici e nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 per le finalità e gli adempimenti di cui alle presenti modalità applicative.
Titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto/Giunta Regionale. Responsabile del trattamento e del procedimento è il Dirigente regionale della Direzione Beni Culturali.

La documentazione inviata non sarà restituita.

Ogni comunicazione da parte dei soggetti beneficiari dovrà contenere il riferimento alla L.R. 18/11, all'esercizio finanziario di riferimento, nonché l'oggetto dell'intervento per il quale è stato chiesto il contributo.

6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La L.R. 18/11 abroga la precedente normativa regionale in materia di edilizia culturale, di cui alla L.R. 6/85.

Le domande presentate entro il 30 settembre 2011 per l'ottenimento di contributi a valere sulla legge regionale 6/85 sono considerate prive di validità per la formazione della graduatoria ai sensi della L.R. 18/11. A coloro che abbiano presentato istanza entro tale data, senza aver ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento, viene dato avviso per iscritto, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, dell'avvenuta abrogazione della legge regionale 6/85 e della conseguente inefficacia della domanda presentata.
Per tutti coloro che abbiano formulato istanza e che abbiano titolo a fruire dei contributi in base alla L.R. 18/11 è sufficiente presentare nuova domanda di contributo in base alle presenti modalità applicative, rinviando alla documentazione già in atti dell'amministrazione regionale, senza necessità di ulteriore produzione documentale, che dovrà essere integrata solamente dalla documentazione necessaria o utile alla formazione della graduatoria secondo i presenti criteri.

Per la sola formazione della graduatoria per l'esercizio 2012, in prima applicazione della L.R. 18/11, il punteggio -riconosciuto ai sensi del punto 2.2 b)- viene applicato facendo riferimento ai soggetti indicati nel DDR n. 110 del 22.9.2011, recante l'elenco dei soggetti ammessi e non finanziati per l'esercizio 2011.